



Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SESSIONE XLVIII

Seduta del 12 luglio 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SEZIONE II

Vista la relazione della Direzione Generale delle Risorse umane e delle Professioni sanitarie avente per oggetto *”Richiesta parere attività di counselor”*;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 *“Ordinamento della professione di psicologo”* che, all’art. 1 definisce *“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende, altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”*;

Premesso che

- negli ultimi tempi è stato sottoposto all’attenzione della Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie l’emergere di un fenomeno relativo all’offerta di prestazioni da parte di una figura denominata *“counselor”* che non risulta regolamentata;

Considerato che la Direzione Generale, non essendo in possesso di elementi utili a definire implicazioni e ampiezza della questione, ha invitato il Comando Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) a promuovere le opportune verifiche al fine di accertare la portata del fenomeno e di fornire ogni elemento utile di conoscenza;

Evidenziato che il Comando Carabinieri per la salute ha comunicato

- che l’unico dato ufficiale relativo alla figura del cosiddetto *“counselor”* si rinviene nell’elenco del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) relativo alle associazioni delle professioni *“libere”*, ossia non regolamentate, in cui risultano iscritte 11 Associazioni/società di counseling;
- che l’iscrizione al CNEL non costituisce *“riconoscimento”* in senso proprio, ma una semplice *“presa d’atto”* dell’esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione;
- la registrazione al CNEL è esclusivamente subordinata alla verifica, svolta sulla base dello Statuto e di ogni altra documentazione idonea, che l’Associazione richiedente descriva le *“prestazioni professionali ritenute fondamentali, in quanto caratterizzanti la professione, rese dagli “associati”*;



- il CNEL si limita a prendere atto, mediante registrazione, dell'oggetto fondamentale della professione svolta dagli iscritti all'Associazione, come individuato e descritto dall'Associazione medesima;
- nessun altro tipo di verifica è condotta dal CNEL, né vengono condotti accertamenti circa la legittimità o meno dell'esercizio, da parte degli iscritti all'Associazione richiedente, della professione descritta;

Tenuto conto della sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 marzo 2007 che ha precisato *“Devono intendersi specifici della professione dello psicologo quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici e che consistono essenzialmente nella osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test aventi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico. Detti strumenti, poi, sono psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell'interlocutore, con l'utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche”*

Audite le Società

- Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della Comunicazione (AIPAC)
- Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi
- Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia (FIAP)
- Associazione Italiana di Counseling (AICo)
- Società Italiana di Counseling (SICo)

Rilevato che le predette Associazioni descrivono il “counselor” e il “counseling” nel modo seguente

- *Il Counselor è la figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed in possesso pertanto di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.*
- *L'intervento di Counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità del cliente.*
- *All'interno di comunità: ospedali, scuole, università, aziende, comunità religiose, l'intervento di Counseling è mirato da un lato a risolvere nel singolo individuo il conflitto esistenziale o il disagio emotivo che ne compromettono una espressione piena e creativa, dall'altro può inserirsi come elemento facilitante il dialogo tra la struttura e il dipendente;*
- *Counseling è la capacità relazionale di poter avere un rapporto con un paziente anche del tipo medico-paziente o quant'altro, all'interno di varie strutture e organizzazioni ...”*

Precisato che la British Association of Counseling, fondata nel 1976, descrive *“il counselor può indicare le opzioni di cui il cliente dispone ed aiutarlo a seguire quella che sceglierà. Il counselor può aiutare il cliente ad esaminare dettagliatamente le situazioni o i comportamenti che si sono rivelati problematici e trovare un punto piccolo ma cruciale da cui sia possibile originare qualche cambiamento. Qualunque approccio usi il counselor, lo scopo fondamentale è l'autonomia del cliente che possa fare le sue scelte;*

Ravvisato che

- si è manifestata, nel Paese, la necessità di una figura peculiare rispetto allo psicologo;
- i limiti delle professioni devono essere ben definiti;
- è necessario individuare un percorso formativo specifico



Sentita la Relatrice, Prof.ssa Maria Paola Landini

RITIENE

- che l'attività del Counselling, ovvero l'attività di una persona in grado di favorire la soluzione di problemi e relativi disagi che questi comportino, sia essenziale in almeno due diversi ambiti;
- che questi due ambiti di attività siano:
 1. di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico, come le indecisioni sull'orientamento professionale, contrasti lavorativi, cambio carriera etc.; l'ambito lavorativo di tali figure è quello aziendale, scolastico, sportivo, quindi fuori da contesti clinici;
 2. di aiuto alla soluzione di problemi che causano grave disagio psichico come la morte di un congiunto, un divorzio, la perdita posto di lavoro, una malattia grave propria o di un congiunto, la gestione dell'handicap etc; l'ambito lavorativo di tali figure professionali può essere sia all'interno di un contesto clinico, che al di fuori di esso.
- Si possano, quindi, distinguere due tipologie di figure che corrispondono ai due tipi di attività di cui sopra:
 1. figura in grado di intervenire solamente e comunque fuori da contesti clinici, anche in forma autonoma;
 2. figura che si identifica con l'attuale laureato in psicologia.

AUSPICA

1. per la prima figura, che i Ministeri competenti meglio ne definiscano le caratteristiche dei percorsi formativi e le modalità di controllo dei percorsi formativi seguiti;
2. per la seconda figura professionale identificata, che nei percorsi di laurea per la professione di Psicologo vengano rafforzati i contenuti relativi ai temi del Counselling sia nel corso della formazione triennale, sia nelle fasi formative successive.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(F.to Anna Prete)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(F.to Alberto Zangrillo)

p.p.v.
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Concetta Mirisola)

VISTO
IL PRESIDENTE DEL CSS
(F.to Enrico Garaci)

PER COPIA CONFORME

